

Notizie dal Parlamento

Senato. Segnalati problemi nell'applicazione della nuova norma sulle bretelle retroriflettenti

Le nuove norme del codice della strada che coinvolgono i ciclisti sono entrate in vigore il 12 ottobre 2010, ma anche i ciclisti più scrupolosi non sono in grado di rispettarle in quanto sul mercato non sono ancora reperibili le richieste bretelle con le omologazioni previste dal codice. E' quanto Sergio Divina della Lega porta a conoscenza del Senato con un'interrogazione presentata mercoledì 13 ottobre e rivolta al ministro dei Trasporti, Altero Matteoli e dell'Interno, Roberto Maroni. La legge n. 120 del 2010 – si riepiloga nell'atto - va novellare l'art. 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 disponendo che il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Le sanzioni per chi non rispetta le nuove norme, spiega Divina, “sono assai pesanti, raggiungendo i 92 euro, che per un ciclista equivalgono a quasi la metà del valore di una bicicletta nuova”. Inoltre alcuni comandi di Polizie municipali, noncuranti delle difficoltà dei ciclisti a trovare le bretelle retroriflettenti, hanno sanzionato i trasgressori argomentando che avrebbero potuto indossare le casacche riflettenti in dotazione sulle vetture. Il senatore della maggioranza vuole quindi avere notizie da ministri interrogati per sapere se ritengano utile dare disposizioni agli organi di controllo della strada di rinviare la piena applicazione delle nuove disposizioni almeno fino al momento in cui sarà reperibile sul mercato un numero adeguato di bretelle retroriflettenti ed inoltre se ritengano opportuno chiedere alle amministrazioni che nel frattempo hanno emesso sanzioni di revocare gli stessi provvedimenti. I ministri sono stati invitati anche a porre in essere iniziative per verificare, provincia per provincia, la reale disponibilità di bretelle conformi alle disposizioni introdotte nel codice della strada.

Di seguito il testo dell'interrogazione:

[DIVINA](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno* - Premesso che:

con la revisione del codice della strada (attraverso la legge n. 120 del 2010) si è innovato in merito alla circolazione con i velocipedi;

prescrive infatti il novellato art. 182, al comma 9-*bis*, del decreto legislativo n. 285 del 1992: "Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 162";

l'intento del legislatore è quello di rendere sempre più sicura la circolazione dei ciclisti, e non certo quella di scoraggiare l'uso delle biciclette imponendo oneri aggiuntivi a chi si serve di questo mezzo di trasporto;

le sanzioni per chi non rispetta le nuove norme sono assai pesanti, raggiungendo i 92 euro, che per un ciclista equivalgono a quasi la metà del valore di una bicicletta nuova;

le nuove norme sono entrate in vigore il 12 ottobre 2010, ma anche i ciclisti più scrupolosi non sono in grado di rispettarle in quanto sul mercato non sono ancora reperibili le richieste bretelle con le omologazioni previste dal codice;

alcuni comandi di Polizie municipali, noncuranti delle difficoltà dei ciclisti a trovare le bretelle retroriflettenti, hanno sanzionato i trasgressori argomentando che avrebbero potuto indossare le casacche riflettenti in dotazione sulle vetture,

si chiede, per quanto di competenza, di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano utile per quanto di competenza dare disposizioni agli organi di controllo della strada di rinviare la piena applicazione dell'art. 182, comma 9-*bis*, del codice della strada almeno fino al momento in cui sarà reperibile sul mercato un numero adeguato di bretelle retroriflettenti;

se ritengano opportuno chiedere alle amministrazioni che nel frattempo hanno emesso sanzioni ai sensi dell'art. 182, comma 9-*bis*, codice della strada di revocare, agendo in autotutela, i provvedimenti medesimi;

se non ritengano di verificare, provincia per provincia, la reale disponibilità di bretelle conformi alle disposizioni introdotte nel codice della strada.

(4-03831)